

LODO PARZIALE - Arbitrato ad hoc - Arbitro unico: Prof. Avv. M. Coccia

Codice civile italiano: artt. 1370, 1655 ss.

Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di oggetti mobili corporali: art. 2.

Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: Artt. 3; 21.

Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980: artt. 1(1); 3(1) e (2); 6.

Legge 31 maggio 1995, n. 218 di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: art. 57.

Legge n. 192 del 18 giugno 1998 sulla "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive": artt. 1; 10.

L'articolo 6 della Convenzione di Vienna sui contratti di

vendita internazionale di beni mobili del 1980 consente alle Parti di escluderne l'applicazione o di derogarne in parte la disciplina. Tale esclusione o deroga della disciplina convenzionale può anche avvenire implicitamente, nel caso in cui le parti determinino l'applicazione della legge di uno Stato contraente facendo riferimento al suo diritto materiale interno, come nella ipotesi del rinvio diretto al codice civile italiano. La definizione di subfornitura prevista dall'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" fa leva su due elementi caratterizzanti: 1) la fornitura, da parte del subfornitore, di un bene o di un servizio inerente l'attività produttiva del committente e 2) la subalterità progettuale-tecnologica del subfornitore. L'art. 1 deve essere interpretato restrittivamente in modo da riconoscere tutela esclusivamente a quelle forme di decentramento produttivo in cui esista una effettiva posizione di minorità del contraente che fornisce la prestazione.

1. COMPOSIZIONE TRIBUNALE ARBITRALE	Arbitro Unico Prof. Avv. Massimo Coccia (Roma)
2. NATURA DELL'ARBITRATO	Arbitrato ad hoc Rituale Di diritto Lingua italiana
3. DIRITTO APPLICABILE	Diritto processuale: Italiano Diritto sostanziale: italiano
4. NAZIONALITA' DELLE PARTI	ATTORE: Emirati Arabi Uniti CONVENUTO: Italia
5. MATERIA DEL CONTENDERE	Contratto di appalto per la progettazione e costruzione di uno stabilimento industriale
6. NATURA DEL LODO	Lodo parziale
7. QUESTIONI TRATTATE NEL LODO	Questioni preliminari: 1) applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980; 2) applicabilità della legge n. 192/1998 sulla subfornitura nelle attività produttive
8. PROFILI INTERNAZIONALI	Nazionalità delle parti: parte attrice è degli Emirati Arabi Uniti; parte convenuta Italia. Diritto applicabile: si discute dell'applicabilità della Convenzione di Vienna.

PARTIAL AWARD - Ad hoc arbitration - Sole arbitrator: Prof. Avv. M. Coccia

Italian Civil Code: Articles 1370, 1655 ff.

Hague Convention of 15 June 1955 on the Law Applicable to International Sale of Goods: Article 2.

Roma Convention of 19 June 1980 on the Law Applicable to Contractual Obligations: Articles 3; 21.

United Nations Convention of 11 April 1980 on Contracts for the International Sale of Goods: Articles 1(1); 3(1) and (2); 6.

Law no. 218 of 31 May 1995 "Reform of the Italian System of the Private International Law": Article 57.

Law no. 192 of 18 June 1998 "Regulation of Subcontracting in the Productive Activities": Articles 1; 10.

Article 6 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980 (CISG) provides that the Parties may exclude its application or derogate from or vary the effect of its provisions. The application of the CISG can be derogated or excluded implicitly, if the Parties clearly choose the domestic substantive law of a Contracting State, as in the case of a direct reference (renvoi) to the Italian Civil Code. The definition of Subcontracting set forth in Article 1 of Italian Law no. 192 of 18 June 1998 "Regulation of Subcontracting in the productive activities" is based on two fundamental elements: 1) the supply of goods or

services pertaining to the productive activities of the Contractor by a Subcontractor and 2) the Subcontractor's total reliance on the Contractor's technology or equipment. Article 1 shall be narrowly interpreted to

limit the protection provided by Law no. 192 of 18 June 1998 to the forms of productive decentralization in which the Subcontractor effectively has a position of weakness.

1. NUMBER OF ARBITRATORS	Sole Arbitrator: Massimo Coccia (Rome)
2. TYPE OF ARBITRATION	Ad hoc arbitration Rituale By Law Italian language
3. APPLICABLE LAW	Procedural Law: Italian Law Substantive Law: Italian Law
4. NATIONALITY OF THE PARTIES	CLAIMANT: United Arab Emirates RESPONDENT: Italy
5. MATTER OF ISSUE	Contract for the design, supply and construction of an industrial plant
6. NATURE OF AWARD	Partial Award
7. ISSUES THE AWARD DEALS WITH	Preliminary questions: determination of the law applicable to the merits, with particular regard to: 1) the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna Sales Convention of 1980"); 2) Italian Law no. 192 of 18 June 1998 "Regulation of Subcontracting in the productive activities" ("Law 192/1998").
8. INTERNATIONAL ELEMENTS	Nationality of the parties: claimant from United Arab Emirates. Substantive Law: the applicability of the United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG) is under discussion.

ARBITRO UNICO

LODO PARZIALE

nel procedimento arbitrale tra:

[ATTRICE] LLC (da ora "[ATTRICE]" o "Istante"), rappresentata e difesa dall'Avv. [AVVOCATO A1], con studio in Via [...], [...]; Tel.: [...]; Fax: [...]; e-mail [...]

- Istante -

[CONVENUTA] S.P.A. (da ora "[CONVENUTA]" o "Convenuta"), rappresentata e difesa dall'Avv. [AVVOCATO C1], con studio in Via [...], [...]; [...]; Fax: [...]; e-mail: [...]

- Convenuta -

I. LE PARTI

1. L'Istante, [ATTRICE] LLC (da ora "[ATTRICE]" o "Istante") è una società commerciale costituita ai sensi delle leggi degli Emirati Arabi Uniti avente sede in [...], Emirati Arabi Uniti.

2. La Convenuta, [CONVENUTA] S.p.a. (di seguito "[CONVENUTA]" o "Convenuta") è una società commerciale costituita ai sensi del diritto italiano, avente sede in Via [...], [...], Italia.

II. FATTI

3. Con contratto stipulato in data [...] gennaio 2006, [CONVENUTA] ha concluso con la [STAZIONE APPALTANTE] un contratto di appalto "chiavi in mano" avente ad oggetto la progettazione e la costruzione di uno stabilimento industriale,

costituito da un complesso integrato comprendente un impianto "DRP", un'acciaieria e un laminatoio, oltre ai servizi accessori. Il sito di detto stabilimento si trova ad [...].

4. Al fine di dare esecuzione al suddetto contratto, [CONVENUTA] ha commissionato a [ATTRICE] la realizzazione, la consegna e, in alcuni casi, l'assemblaggio di una serie di carpenterie metalliche necessarie per la costruzione dell'impianto da consegnare alla stazione appaltante.

5. Il rapporto contrattuale è stato formalizzato attraverso l'invio e l'accettazione di [X] "ordini", disciplinati dalle disposizioni in essi contenuti e dalle condizioni generali di contratto predisposte da [CONVENUTA] ("General Conditions of Supply MGF 01/2004", in seguito anche "GCS").

6. La società [CONVENUTA] ha emesso in data [...] marzo 2007 l'ordine n. [XX], in data [...] marzo 2007 gli ordini n. [XXX] e n. [XXXX], in data [...] aprile 2007 l'ordine n. [XXXXX], in data [...] aprile 2007 l'ordine n. [XXXXXX], in data [...] giugno 2007 l'ordine n. [XXXXXXXX] e, in data [...] settembre 2007 l'ordine n. [XXXXXXXXXX] per un prezzo complessivo di USD [Y].

7. Alcuni beni sono stati prodotti in esito ad una pluralità di fasi di lavorazione (preparazione delle piastre e dei bulloni; produzione dei subassemblati; saldatura; lucidatura e verniciatura) mentre altri sono stati realizzati mediante lavorazioni su materie prime fornite da [CONVENUTA].

8. Segnatamente, sulla base della documentazione a disposizione:

(a) l'ordine n. [XX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione l'assemblaggio e la consegna di strutture in acciaio

per una piattaforma da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(b) l'ordine n. [XXX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione, l'assemblaggio, la verifica di qualità e la consegna di strutture in acciaio da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(c) l'ordine n. [XXXX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione e la consegna di strutture in acciaio per un ponte e per un chiarificatore da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(d) l'ordine n. [XXXXX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione, l'assemblaggio e la consegna di strutture in acciaio per una raggiera di tubi da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(e) l'ordine n. [XXXXXX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione, l'assemblaggio e la consegna di strutture in acciaio, tra cui scale, una tensostruttura e strutture per un ponte, da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(f) l'ordine n. [XXXXXXXX] ha per oggetto, tra l'altro, la produzione e la consegna di strutture in acciaio per un nastro trasportatore, scale, tirafondi, viti per strutture in elevazione e piastre rivestite da eseguirsi in conformità agli allegati tecnici;

(g) l'ordine n. [XXXXXXXXX] ha per oggetto ulteriori piastre giuntate per la torre di un reattore.

9. [ATTRICE] dichiara che [CONVENUTA] le ha trasmesso unitamente a ciascuno degli ordini n. [XX], [XXX], [XXXX], [XXXXX], [XXXXXXX] i seguenti allegati tecnici: un documento contenente la trasmissione delle conoscenze tecniche ed i computi quantitativi (*job document list*), un documento contenente l'elenco dei test di controllo da eseguire sui prodotti (*quality control plan*), un documento con l'indicazione dei componenti da produrre con riferimento ai progetti esecutivi (*bill of materials*), i disegni, progetti tecnici e i dettagli costruttivi relativi ai singoli prodotti da realizzare (*detail drawings*), un elenco di tutti i documenti che devono essere prodotti (*tag list*); un documento contenente le modalità di assemblaggio (*erection drawings*).

10. Per quanto riguarda gli ordini n. [XXXXXX] e [XXXXXXXX], oltre agli allegati tecnici sopra indicati, [ATTRICE] dichiara che [CONVENUTA] le ha fornito: un documento contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei prodotti commissionati (*Material Handling System - MHS General Prescription*), la descrizione delle modalità operative da rispettare nella generalità dei lavori da eseguire (*Material Handling System - General Notes*), i progetti esecutivi, i disegni tecnici e le informazioni necessarie per la costruzione dei componenti delle "strutture scale" (*Material Handling System (MHS) - Stairways Typical Details*), i progetti esecutivi, i disegni tecnici e le informazioni necessarie per la costruzione dei componenti delle strutture scale verticali (*Material Handling System (MHS) - Ladders Typical Details*) e i progetti esecutivi, i disegni tecnici e le informazioni necessarie per la costruzione di ulteriori componenti (*Remaining Engineering*).

11. In riferimento a questo rapporto contrattuale è sorta la controversia oggetto del presente procedimento arbitrale.

III. IL PROCEDIMENTO

12. Conformemente all'Atto di missione sottoscritto da [CONVENUTA] in data [...], da [ATTRICE] in data [...] e dall'Arbitro Unico in data [...], le Parti hanno depositato le rispettive memorie introduttive e memorie di replica in data [...] ed in data [...]. In data [...], [CONVENUTA] ha depositato una memoria contenente istanze ai sensi dei Capi XV e XVI dell'Atto di missione.

13. In data [...], con ordinanza, l'Arbitro Unico ha comunicato che, ai sensi dei paragrafi 29 e 61 dell'Atto di missione, avrebbe pronunciato un lodo parziale avente ad oggetto le seguenti questioni preliminari:

(a) la qualificazione del rapporto controverso ai fini della

individuazione delle norme applicabili al merito, con particolare riguardo alla Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (da ora, anche, "Convenzione di Vienna del 1980") ed alla legge italiana n. 192 del 18 giugno 1998 sulla "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" (in seguito "legge 192/1998");

(b) nell'ipotesi in cui si fosse ravvisata l'applicabilità della legge 192/1998, la decisione sulla eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda di arbitrato per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 10, comma 1, della detta legge 192/1998, sollevata da [CONVENUTA] nella memoria del [...].

14. Con la detta ordinanza, l'Arbitro Unico si è altresì riservato di provvedere, all'esito della pronuncia del lodo parziale, in materia istruttoria, sulla nomina di un CTU e sulla eventuale concessione di termini oltre che per la fissazione del calendario del procedimento.

IV. POSIZIONI DELLE PARTI SULLE QUESTIONI PRELIMINARI

15. Le posizioni delle Parti sulle anzidette questioni preliminari sono riassunte qui di seguito a mero titolo indicativo e senza alcuna pretesa di completezza. In ogni caso, l'Arbitro Unico ha basato il presente lodo parziale sulla totalità delle memorie e della documentazione finora inviate da ambedue le Parti.

[ATTRICE]

16. Nelle proprie memorie, [ATTRICE] sostiene che la disciplina di diritto uniforme prevista dalla Convenzione di Vienna del 1980 non è invocabile nel presente giudizio poiché le Parti, ai sensi dell'art. 6 della medesima, si sono avvalse della facoltà di escluderne tacitamente l'applicazione. Infatti, benché l'art. [ZZ], 1° comma, delle GCS disponga che ogni ordine è regolato dalla legge italiana (art. [ZZ] GCS: "[ZZ].1 *The order shall be governed and construed in accordance with the Italian laws*"), l'art. [ZZ], 2° comma, delle GCS stabilisce che "*the arbitrator shall impartially and customarily decide in accordance with the provisions of the Italian Civil Code*". Secondo [ATTRICE], che invoca a supporto della propria tesi alcuni precedenti giurisprudenziali, le Parti, facendo espresso rinvio al codice civile italiano, hanno voluto limitare la normativa applicabile alle sole norme interne italiane. Questa volontà sarebbe confermata dalla condotta processuale di [CONVENUTA]. La Convenuta, infatti, ha chiesto la scelta dell'italiano quale lingua del procedimento in ragione delle difficoltà di tradurre in lingua inglese istituti propri del diritto italiano.

17. [ATTRICE] invoca, inoltre, l'applicabilità della legge n. 192/1998. Secondo l'Istante, infatti, i [X] ordini inviati da [CONVENUTA] integrano i requisiti previsti dalla definizione di subfornitura di cui all'art. 1 della legge 192/1998 in quanto: a) [CONVENUTA] ha commissionato la produzione e la fornitura di prodotti destinati ad essere utilizzati per la realizzazione di un bene complesso, l'impianto industriale in [...]; b) [ATTRICE], nel realizzare i prodotti commissionati, si è attenuta pedissequamente alle istruzioni contenute negli allegati tecnici forniti da [CONVENUTA], agendo da mero esecutore materiale.

[CONVENUTA]

18. In riferimento alla questione della normativa applicabile al merito della controversia, [CONVENUTA] invoca l'operatività della Convenzione di Vienna del 1980.

19. Secondo la Convenuta, l'art. [ZZ], 1° comma, delle GCS, per effetto del rinvio alla legge italiana, impone implicitamente l'applicazione della detta Convenzione dal momento che quest'ultima - resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 - costituisce parte integrante dell'ordinamento italiano.

20. Ad avviso della Convenuta il rapporto controverso rien-

tra, inoltre, nell'ambito di applicazione, soggettivo e materiale, della Convenzione di Vienna del 1980. Da un punto di vista soggettivo, la Convenzione è applicabile, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lett. b), quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente (nel caso di specie quella italiana). Da un punto di vista materiale, anche se gli ordini devono inquadarsi nell'ambito di un rapporto qualificabile quale subappalto, essi rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 in quanto l'art. 3 della Convenzione medesima prevede che essa si applichi anche alla fornitura di beni che devono ancora essere fabbricati o prodotti.

21. La Convenuta nega poi che il rinvio al codice civile italiano contenuto nell'art. [ZZ], 2° comma, delle GCS possa essere interpretato come tacita esclusione della Convenzione di Vienna del 1980. La disciplina di diritto uniforme, infatti, "si sostituisce" alla disciplina nazionale.

22. [CONVENUTA] chiede, inoltre, che venga dichiarata l'inapplicabilità della legge 192/1998 per i seguenti motivi: a) il rapporto contrattuale intercorso tra [ATTRICE] e [CONVENUTA] non è qualificabile come subfornitura ai sensi dell'art. 1 della legge n. 192/1998 poiché manca il requisito della dipendenza progettuale-tecnologica di [ATTRICE]. In riferimento a quest'ultimo profilo, la Convenuta deduce che [CONVENUTA] si è limitata a fornire a [ATTRICE] le specifiche tecnico/dimensionali imprescindibili per poter realizzare le opere commissionate senza che ciò abbia impedito a [ATTRICE] di eseguire l'appalto in autonomia, utilizzando il proprio know how. Inoltre, anche l'ordine n. [XXXXX] esclude espressamente l'applicabilità al contratto della legge n. 192/1998 ("the above mentioned report is not subject to the law 192 dated June 18, 1998, which is therefore not applicable to the contract"); b) se l'art. [ZZ], 2° comma, delle GCS, come sostenuto da [ATTRICE], facesse esclusivo riferimento al codice civile italiano, andrebbe esclusa anche l'applicabilità della legge sulla subfornitura.

23. [CONVENUTA] deduce, infine, che [ATTRICE] non si è mai trovata in una posizione assimilabile a quella di un contraente debole poiché, come si evince dal suo sito internet, è un'azienda leader nel settore dei prodotti siderurgici e ha realizzato importanti opere anche per conto della stessa stazione appaltante di [CONVENUTA], [STAZIONE APPALTANTE]. [ATTRICE] è, dunque, un'azienda altamente specializzata che opera secondo il proprio know how.

V. LE QUESTIONI DECISE NEL LODO PARZIALE

24. In ragione del combinato disposto dei paragrafi 29 e 61 dell'Atto di missione, l'Arbitro Unico ha il potere di trattare tutte le questioni di fatto o di diritto che ritiene necessario o opportuno definire per rendere il lodo finale e può anche determinare se decidere una questione preliminare con un'ordinanza o un lodo parziale.

25. Come già indicato, l'Arbitro Unico ha deciso di rendere un lodo parziale sulle seguenti questioni preliminari: 1) l'individuazione della normativa applicabile al merito della controversia, determinata anche sulla base della qualificazione del rapporto controverso, 2) subordinatamente all'accertamento della applicabilità della legge 192/1998 sulla subfornitura, la decisione sulla eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda di arbitrato per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 10, 1° comma, della detta legge 192/1998.

26. In via preliminare, l'Arbitro Unico ritiene che, pur avendo le Parti concordato [X] ordini distinti, detti ordini siano collegati tra loro e riconducibili ad un unico rapporto contrattuale in quanto: a) essi intercorrono tra le medesime Parti contraenti; b) sono disciplinati dalle medesime GCS e c) hanno ad oggetto beni funzionali alla costruzione dell'impianto commissiona-

to a [CONVENUTA] da [STAZIONE APPALTANTE]. In considerazione di ciò, si procederà ad una valutazione unitaria del rapporto contrattuale instauratosi tra le Parti.

VI. SULLA APPLICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DI VIENNA DEL 1980

27. La Convenzione di Vienna del 1980 prevede una serie di presupposti per la sua applicazione: a) il rapporto contrattuale deve avere il carattere della internazionalità e deve coinvolgere almeno uno Stato contraente sotto il profilo della legge applicabile; b) il rapporto contrattuale deve potersi qualificare quale una compravendita di beni mobili; c) le Parti non devono avere escluso l'applicazione della disciplina materiale uniforme.

28. In primo luogo, dunque, è necessario stabilire se si realizzi quanto richiesto dall'art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, vale a dire che: i) le Parti contraenti abbiano, al momento della conclusione del contratto, le loro sedi d'affari in Stati diversi; e ii) gli Stati dove sono ubicate le sedi d'affari dei soggetti che concludono il contratto di vendita internazionale siano parti della Convenzione oppure che le norme di conflitto della *lex fori* conducano all'applicazione della legge di uno Stato contraente ("Article 1 (1) This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States: (a) when the States are Contracting States; or (b) when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State").

29. Nel caso di specie il rapporto contrattuale tra [ATTRICE] e [CONVENUTA] è internazionale. Le Parti hanno la propria sede in Stati diversi (l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti) e, pur non essendo gli Emirati Arabi Uniti uno Stato parte della Convenzione, le norme di conflitto portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente (l'Italia). In effetti, la sede dell'arbitrato è in Italia e, ai sensi del par. 26 dell'Atto di Missione, le Parti hanno assoggettato alla legge italiana il presente procedimento arbitrale ("L'arbitrato si svolge in via rituale ai sensi della legge italiana, salvo diverso accordo delle Parti e dell'Arbitro Unico."). L'Arbitro Unico ritiene pertanto che si debba fare riferimento alle norme di diritto internazionale privato applicabili in Italia.

30. Come noto, in materia contrattuale non sussistono norme di conflitto "puramente italiane" in alternativa alle norme di origine convenzionale e di diritto comunitario applicabili.

31. L'art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato", stabilisce infatti che "le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, [...] senza pregiudizio delle altre Convenzioni internazionali in quanto applicabili". Va precisato che il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (il c.d. Regolamento Roma I), che ha sostituito la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (la "Convenzione di Roma del 1980"), non è richiamabile nella presente fattispecie in quanto si applica ai soli contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009 (quindi una data ben posteriore a quella degli ordini citati al precedente par. 6).

32. Nel caso in esame rilevano, dunque, la Convenzione di Roma del 1980 e la Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita internazionale di oggetti mobili corporali, entrambi strumenti convenzionali di diritto internazionale privato in vigore per l'Italia. Dette Convenzioni hanno una portata universale e, pertanto, devono essere applicate anche quando si riferiscono a fattispecie collegate a ordinamenti di Stati non contraenti come gli Emirati Arabi Uniti. In questa sede è possibile prescindere dal valutare se la fattispecie controversa rientri nell'ambito di applicazione mate-

riale della Convenzione dell'Aja del 1955 e, in caso affermativo, entro quali limiti la Convenzione di Roma del 1980 debba cedere alla Convenzione dell'Aja del 1955 ed essere applicata in via residuale (v. art. 21 della Convenzione di Roma: "Art. 21. *Rapporti con altre convenzioni. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte*"): entrambe le convenzioni, infatti, prevedono quale criterio di collegamento principale la *lex voluntatis* (art. 2 Convenzione dell'Aja del 1955 e art. 3 della Convenzione di Roma del 1980). Poiché le Parti, attraverso la scelta operata nelle GCS predisposte da [CONVENUTA] ed accettate da [ATTRICE], hanno designato l'applicabilità della legge italiana, viene, dunque, integrato il primo requisito di applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980.

33. Quanto all'ambito di applicazione *ratione materiae* della Convenzione di Vienna del 1980, quest'ultima non fornisce una definizione della vendita, dandola per presupposta. Ad ogni modo, la Convenzione di Vienna del 1980 si applica ai contratti nei quali una parte (il venditore) si obbliga a trasferire la proprietà dei beni venduti e l'altra parte (acquirente) si obbliga a pagare il prezzo e ad acquisire la proprietà dei beni. L'art. 3 della Convenzione di Vienna del 1980, tuttavia, in un certo senso traccia il confine esterno della nozione di vendita accolta dalla Convenzione medesima e riconduce nell'alveo materiale della disciplina uniforme anche i contratti aventi ad oggetto la "fornitura di beni da fabbricare o da produrre", con esclusione dei casi nei quali la parte compratrice si sia impegnata a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per la fabbricazione o la produzione dei beni oggetto del contratto; restano altresì esclusi dall'ambito materiale della Convenzione di Vienna del 1980 i contratti nei quali l'obbligazione principale della parte che fornisce il bene consiste nella fornitura di mano d'opera o di altri servizi ("Article 3. 1. *Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such manufacture or production. 2. This Convention does not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services.*").

34. Ai fini di determinare se, anche da un punto di vista materiale, la Convenzione di Vienna del 1980 sia applicabile al caso di specie occorre precisare che, ad avviso dell'Arbitro Unico, il rapporto contrattuale controverso deve essere ricondotto nell'ampio *genus* della *locatio operis*, nel cui ambito rientrano sia il contratto di appalto (e di subappalto) che il contratto di subfornitura di cui alla legge n. 192/1998, ma non il contratto di compravendita. Anche se è indubbio che gli ordini *de quo* hanno avuto per oggetto la fornitura di beni da produrre (rientrando così nell'art. 3, 1° comma, della Convenzione di Vienna del 1980), dalla documentazione finora acquisita agli atti sembrerebbe potersi dedurre, invece, che nel rapporto contrattuale siano stati preponderanti gli obblighi di *facere* rispetto a quelli di *dare*. Ne conseguirebbe dunque l'esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla base del disposto dell'art. 3, 2° comma. Tuttavia, la complessità della fattispecie e la non completata istruttoria del caso impongono di mantenere un margine di dubbio. Non occorre invero prendere una posizione definitiva sul punto alla luce delle considerazioni che seguono.

35. In effetti, anche senza tener conto della dubbia applicabilità *ratione materiae* della Convenzione di Vienna del 1980, l'Arbitro Unico ritiene che le Parti abbiano implicitamente escluso l'applicazione di tale Convenzione in ragione della formula contenuta nell'art. [ZZ], 2° comma, delle GCS ("the arbitrator shall impartially and customarily decide in accordance with the provisions of the Italian Civil Code").

36. Come è noto, l'art. 6 della Convenzione di Vienna del 1980 consente alle Parti del contratto di escluderne l'applicazione o di derogarne in parte la disciplina ("Article 6. *The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions*").

37. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che tale esclusione o deroga possa avvenire anche implicitamente. Come giurisprudenza si veda ad esempio: Tribunale di Vigevano, 12 luglio 2000, n. 405, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, p. 281; Tribunale di Rimini, 26 novembre 2002, n. 3095; Tribunale di Padova, 25 febbraio 2004, in *Giurisprudenza italiana*, 2004, fasc. 7, p. 1405 ss.

38. Numerose pronunce della giurisprudenza italiana e straniera affermano che lo specifico riferimento alla normativa materiale interna di uno Stato deve essere interpretato come una manifestazione della volontà delle Parti di escludere implicitamente la Convenzione di Vienna del 1980. Si veda ad esempio: A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/6, UNCTRAL *Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sale of Goods*, sub. art. 6, p. 22; District Court of California, *Asante v. PMC - Sierra*, 27 luglio 2001; Oberlandesgericht Frankfurt, 30 agosto 2000, in <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/000830g1german.html>; Oberlandesgericht Frankfurt, 15 marzo 1996, in <http://www.jura.unifreiburg.de/ipr1/cisg/urteile/text/284.htm>. In dottrina si veda al riguardo: BONELL, *Art. 6, in Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili*, Milano, 1989, p. 18; FERRARI, *La vendita internazionale*, Padova, 1997, p. 169; CAPUCCIO, *La deroga implicita alla Convenzione di Vienna*, in *Diritto del commercio internazionale*, 1994, p. 873; SANNINI, *L'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale negli Stati Uniti*, Padova, 2006, p. 87.

39. Nella prassi italiana, il Tribunale di Padova ha recentemente affermato che "si è di fronte ad un'esclusione implicita, ad esempio, nei casi in cui le parti scelgano il diritto di uno Stato non contraente, o in cui scelgano il diritto di uno Stato contraente facendo però riferimento al suo diritto 'interno', come nell'ipotesi in cui rinviassero al 'diritto italiano non uniforme' oppure 'al diritto italiano del codice civile'" (Tribunale di Padova; sentenza 11 gennaio 2005, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 791).

40. Conformemente all'orientamento appena riassunto, l'Arbitro Unico ritiene che, attraverso il riferimento alle disposizioni del codice civile italiano, le Parti abbiano voluto effettuare un rinvio materiale al solo diritto interno italiano non uniforme, riferendosi alla sua fonte principale, il codice civile. L'Arbitro Unico sottolinea che, in ogni caso, l'eventuale dubbio interpretativo al riguardo vada risolto *contra proferentem* (e cioè a sfavore di [CONVENUTA]) ex art. 1370 cod. civ., alla luce del fatto che la citata clausola di *electio legis* (art. [ZZ] CGS) è contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte da [CONVENUTA].

41. Tutto ciò ritenuto, l'Arbitro Unico dichiara la Convenzione di Vienna del 1980 non applicabile al merito della presente controversia arbitrale.

VII. SULLA APPLICABILITÀ DELLA LEGGE 192/1998

42. L'art. 1 della legge 192/1998 dispone quanto segue: "1. *Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a pro-*

getti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature".

43. Come noto, la legge 192/1998 disciplina la c.d. "subfornitura industriale", fenomeno economico mediante il quale una impresa decentra una fase della propria produzione affidandola ad un'altra impresa (c.d. de-verticalizzazione o esternalizzazione della produzione). La *ratio* della normativa è quella di dettare una serie di disposizioni imperative destinate ad applicarsi nell'ottica di prevenire abusi di potere contrattuale da parte del committente nei confronti del contraente debole/subfornitore. L'art. 1, dunque, deve essere interpretato restrittivamente in modo da riconoscere tutela esclusivamente a quelle forme di decentramento produttivo in cui esista una effettiva posizione di minorità del contraente che fornisce la prestazione (v. Tribunale di Torino, ordinanza 19 novembre 1999, in *Foro italiano*, 2000, I, c. 624).

44. Secondo l'interpretazione della legge 192/1998 elaborata dalla giurisprudenza maggioritaria successivamente alla sua entrata in vigore, la definizione di subfornitura fa leva su due elementi caratterizzanti: la fornitura, da parte del subfornitore, di un bene o di un servizio inerente l'attività produttiva del committente e la subalternità progettuale-tecnologica del subfornitore ("l'art. 1 della legge 192/1998, si riferisce dunque alle ipotesi in cui un imprenditore isola una (o più) fasi in cui si articola il processo produttivo - fasi che, comunque, potrebbe esso stesso svolgere direttamente con una diversa organizzazione della produzione, impiegando risorse (materie prime, macchinari e personale) proprie - per affidarle all'esterno ad altro imprenditore; questi, a sua volta, rende una prestazione che va ad innestarsi nel ciclo produttivo della committente, dovendosi attenere alle indispensabili direttive di carattere tecnico impartite da quest'ultima", v. Tribunale di Civitavecchia, 5 aprile 2006, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, p. 1270).

45. In particolare, la c.d. "subalternità progettuale-tecnologica" del subfornitore è un elemento costitutivo della subfornitura in quanto rappresenta un indice della debolezza del subfornitore. Proprio detta condizione giustifica l'applicazione di una disciplina differenziata, caratterizzata da norme imperative che incidono sull'autonomia privata e da un intervento fortemente protettivo per il fornitore ("con la riportata definizione il legislatore ha inteso estrapolare un segmento del più ampio fenomeno della subfornitura, caratterizzato da quella che è stata definita come 'subalternità progettuale-tecnologica' del subfornitore, in quanto solo in detto segmento si riscontrerebbe 'una debolezza' di quest'ultimo", v. Tribunale di L'Aquila, ordinanza 13 dicembre 2002, in *Foro italiano*, 2003, I, c. 1275; cfr. anche Tribunale di Taranto, ordinanza 28 settembre 1999, in *Foro italiano*, 2000, I, c. 624).

46. Secondo questo orientamento, la legge 192/1998 è applicabile soltanto alle ipotesi in cui l'attività del subfornitore è a tal punto preordinata ad innestarsi nel processo produttivo del committente che deve necessariamente dipendere totalmente dalle conoscenze tecniche e tecnologiche fornite dallo stesso ("Infatti l'esigenza di conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente (art. 1 della legge) si giustifica proprio in considerazione del fatto che l'attività del subfornitore è preordinata ad innestarsi in un più vasto processo produttivo i cui assetti tecnici sono nella totale disponibilità del committente, qualificandosi per ciò stesso come la ragione ispiratrice della normativa di favore apprestata dal legislatore", v. Tribunale di Taranto, ordinanza 22 dicembre 2003, in *Foro italiano*, 2004, c. 424). In altri termini, rispetto alla totalità dei fornitori, a dover essere tutelata è una sottocategoria di

fornitori "dimezzati" che svolgono fasi di lavorazione a basso valore aggiunto, non sono in grado di dare un contributo tecnologico proprio al committente ovvero esauriscono la propria attività nell'apporto alla produzione altrui (relazionandosi, molto spesso, con un solo committente).

47. Tale orientamento giurisprudenziale è peraltro sostenuto dalla più autorevole dottrina. Si veda in particolare PARDOLESI, *La subfornitura*, in *Manuale di diritto privato europeo*, a cura di Castronuovo e Mazzamuto, Milano, 2007, II, p. 1061 ss.: "il criterio guida che informa la disciplina sembra, quindi, quello di escludere, nella vasta gamma di servizi che l'impresa può affidare all'esterno, quelli che risultino aspecifici, nel senso di poter essere resi indifferentemente a chiunque ne faccia richiesta: la subfornitura entrerebbe, invece, in gioco tutte le volte in cui le prestazioni richieste siano ritagliate sulle esigenze peculiari del committente, così come da lui elaborate. In altre parole, il subfornitore non è soltanto un soggetto che orbita intorno al committente in una situazione di sudditanza economica: è anche un imprenditore adespota perché eterodiretto sul versante dell'impegno progettuale. In questo senso, nella miriade [n.d.r. miriade] delle possibili situazioni nelle quali si estrinsecano i rapporti tra committente e subfornitore, il discrimen individuato dalla normativa risiede nella necessaria presenza di un qualche travaso di tecnologia e nell'irrelevanza sostanziale dell'apporto del subfornitore su questo piano" (v., altresì, GRANIERI, *Qualche ulteriore considerazione sulla dipendenza progettuale-tecnologica del subfornitore (industriale)*, in *Foro italiano*, 2000, c. 633 ss.).

48. L'Arbitro Unico ritiene che il rapporto contrattuale vigente tra [ATTRICE] e [CONVENUTA] non rientri nello schema descritto dal legislatore con la legge 192/1998 poiché non risulta connotato dalla subalternità progettuale-tecnologica di [ATTRICE]. Nel caso in esame, infatti, l'Istante, pur nel necessario rispetto delle specifiche tecniche fornite da [CONVENUTA], ha utilizzato il proprio *know how* e le proprie tecnologie per procedere alle diverse fasi produttive dei singoli prodotti (saldatura, foratura, verniciatura, lucidatura, assemblaggio).

49. [ATTRICE] è, invero, una impresa altamente specializzata nel settore della industria siderurgica, in grado di offrire indifferentemente a chiunque gliene faccia richiesta servizi analoghi a quelli resi, nel caso di specie, a [CONVENUTA]. Nello stesso sito internet di [ATTRICE] viene affermato che la società è in grado non soltanto di realizzare ma anche di progettare un'ampia varietà di strutture in acciaio, indipendentemente dalla loro natura o dimensione. A partire dal 1994, inoltre, [ATTRICE] ha realizzato complessi progetti per conto di diversi committenti (v. doc. 56 [CONVENUTA]). Non sembra, quindi, che [ATTRICE] possa invocare nei confronti di [CONVENUTA] quella posizione di "debolezza" che costituisce l'ineffabile presupposto per l'applicazione della normativa italiana sulla subfornitura.

50. Non è possibile pervenire ad una diversa conclusione neppure sulla base della valutazione del comportamento complessivo delle Parti. L'Arbitro Unico rileva infatti che, significativamente, nell'ordine n. [XXXXX] del [...] aprile 2007 le Parti hanno espressamente escluso l'applicabilità della legge n. 192/1998 al contratto ("the above mentioned report is not subject to the law 192 dated June 18, 1998, which is therefore not applicable to the contract").

51. L'Arbitro Unico ritiene, dunque, che il rapporto contrattuale controverso rientri nello schema del subappalto di opere e servizi dipendente da *general contractorship*, disciplinato in Italia dagli artt. 1655 ss. cod. civ.

52. L'Arbitro Unico, pertanto, dichiara non applicabile alla presente controversia la disciplina della legge n. 192/1998 e, per l'effetto, rigetta l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda di arbitrato per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 10, comma 1,

della detta legge 192/1998, sollevata da [CONVENUTA] nella memoria del [...].

P.Q.M.

L'ARBITRO UNICO

- dichiara non applicabili al rapporto contrattuale controverso la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di beni mobili e la legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura;

- si riserva di provvedere con ordinanza in materia istruttoria, sulla nomina di un CTU e sulla eventuale concessione di termini oltre che per la fissazione del calendario del procedimento.

[...],[...]

L'ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Massimo Coccia

Non applicabilità della Convenzione di Vienna 1980 (CISG) e della legge 192/1998 sulla subfornitura al rapporto contrattuale controverso

Sintesi della decisione

La società italiana CONVENUTA, *contractor* di un appalto "chiavi in mano" avente ad oggetto la progettazione di uno stabilimento industriale sito in [...], commissionava ad ATTRICE, società commerciale costituita ai sensi della legge degli Emirati Arabi Uniti, la realizzazione, la consegna e, in alcuni casi, l'assemblaggio di una serie di carpenterie metalliche necessarie per la costruzione dell'impianto da consegnare al *Main Contractor*.

Il rapporto contrattuale tra CONVENUTA ed ATTRICE veniva formalizzato mediante l'invio e l'accettazione di alcuni ordini disciplinati dalle disposizioni in essi contenute oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto predisposte da CONVENUTA. In particolare, l'articolo 10 delle Condizioni Generali di Contratto conteneva una clausola arbitrale la quale devolveva la soluzione delle controversie relative all'esecuzione degli ordini ad un Arbitro Unico *ad hoc*. La clausola compromissoria stabiliva altresì che "the arbitrator shall impartially and customarily decide in accordance with the provisions of [the] Italian civil code".

Successivamente, in riferimento al descritto rapporto contrattuale, sorgeva tra le Parti una controversia e la società ATTRICE attivava il procedimento arbitrale previsto dalla clausola arbitrale. La società CONVENUTA resisteva proponendo domande riconvenzionali.

All'esito della disamina delle memorie introduttive e delle memorie di replica delle Parti, l'Arbitro Unico - nell'esercizio dei poteri conferitigli dalle Parti nell'Atto di Missione - decideva che avrebbe pronunciato un lodo parziale avente ad oggetto, tra l'altro, la qualificazione del rapporto controverso ai fini della individuazione delle norme applicabili al merito, con particolare riguardo alla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili del 1980 (di seguito la "Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale") ed alla legge n. 192 del 18 giugno 1998 sulla "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive" (di seguito "la legge 192/1998").

In riferimento alle suddette questioni preliminari le Parti argomentavano nelle proprie memorie quanto segue. La società ATTRICE sosteneva che la disciplina di diritto uniforme prevista dalla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale non fosse nel caso di specie invocabile poiché le Parti si erano avvalse della facoltà, riconosciuta dall'art. 6 della medesima, di escluderne tacitamente l'applicazione ("Article 6. The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions"). La società ATTRICE

chiedeva invece l'applicazione della legge 192/1998, assumendo la ricorrenza dei requisiti previsti dall'articolo 1 della suddetta legge. La società CONVENUTA contestava le conclusioni della società ATTRICE e affermava che il rapporto controverso dovesse rientrare nell'ambito oggettivo e soggettivo della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale e ne chiedeva, per l'effetto, l'applicazione. Secondo CONVENUTA, la legge 192/1998 non doveva invece essere applicata poiché ATTRICE non si trovava in una situazione di dipendenza progettuale-tecnologica. In via subordinata, qualora l'Arbitro Unico avesse ritenuto applicabile la legge 192/1998, CONVENUTA chiedeva che la domanda di arbitrato fosse dichiarata improponibile e/o improcedibile in ragione del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dall'art. 10 della legge 192/1998.

L'Arbitro Unico:

- riteneva che le Parti avessero implicitamente escluso l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della suddetta Convenzione. In particolare, affermava che, attraverso il riferimento alle disposizioni del codice civile italiano, le Parti avessero voluto effettuare un rinvio materiale al solo diritto interno italiano non uniforme, riferendosi alla sua fonte principale, il codice civile; - affermava che, anche sulla base del comportamento complessivo delle Parti, il rapporto contrattuale vigente tra CONVENUTA e ATTRICE non potesse rientrare nello schema descritto dal legislatore con la legge 192/1998 poiché detto rapporto non risultava connotato dalla subalternità progettuale-tecnologica di ATTRICE. Nel caso di specie, infatti, ATTRICE, impresa altamente specializzata nel settore della industria siderurgica, pur nel necessario rispetto delle specifiche tecniche fornite da CONVENUTA, aveva utilizzato il proprio *know how* e le proprie tecnologie per procedere alle diverse fasi produttive dei singoli beni. ATTRICE non poteva quindi invocare nei confronti di CONVENUTA la posizione di debolezza che rappresenta l'infedeltà presupposto per l'applicazione della normativa italiana sulla subfornitura. Pertanto, il rapporto contrattuale controverso rientrava nello schema del subappalto di opere e servizi dipendente da *General Contractorship* disciplinato dagli articoli 1655 e ss. del Codice Civile.

Per l'effetto, l'Arbitro Unico dichiarava non applicabili al rapporto contrattuale controverso la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale e la legge 192/1998 e rigettava l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda di arbitrato sollevata da CONVENUTA.

Non applicability of the UN Convention on CISG 1980 and of Italian Law n. 192/1998 on subcontracting

Summary of the Decision

RESPONDENT, a company incorporated under the Laws of Italy, entered into a contract for the turn key design, supply and construction of an Industrial Plant in [...]. Subsequently, RESPONDENT and CLAIMANT, a company existing under the Laws of United Arab Emirates, entered into another agreement which was formally accepted by CLAIMANT on the delivery of a number of Orders which CLAIMANT signed for acceptance. CLAIMANT undertook to manufacture, supply and, in some cases, assemble steel structures to be incorporated into the Industrial Plant.

The terms of supply were set in the Orders as well as in the General Conditions of Supply. In particular, Article 10 of the General Conditions of Supply contained an Arbitration Clause which conferred the resolution of any dispute arising out from the execution of the Orders to an *ad hoc*, Sole Arbitrator. Furthermore, the Arbitration Clause also stated that "*the arbitrator shall impartially and customarily decide in accordance with the provisions of [the] Italian Civil Code*".

When a dispute arose between RESPONDENT and CLAIMANT, CLAIMANT set the arbitration in motion in compliance with the Arbitration Clause. RESPONDENT challenged CLAIMANT's claims and submitted some counterclaims.

After having duly considered the briefs filed by the Parties, the Sole Arbitrator - as empowered by the Parties in the Terms of Reference - decided to render a Partial Award concerning, *inter alia*, the qualification of the contractual relationship under dispute and the determination of the law applicable to the merits, with particular regard to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods ("Vienna Sales Convention of 1980") and to Italian Law no. 192 of 18 June 1998 "*Regulation of Subcontracting in the productive activities*" ("Law 192/1998").

In their briefs, the Parties addressed the preliminary questions as follows. CLAIMANT alleged that the regime set forth in Vienna Sales Convention of 1980 was not applicable to the merits of the dispute because the Parties had implicitly excluded its application. CLAIMANT stressed that such a possibility could be inferred by Article 6 of the Vienna Sales Convention of 1980 ("*Article 6. The Parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions*"). On the other hand, CLAIMANT claimed that Law 192/1998 should be applied, assuming that the contractual relationship fell within its scope of application, as detailed by Article 1. RESPONDENT contested those claims and replied that the contractual relationship was covered, *ratione personae* and *ratione materiae*, by the Vienna Sales Convention of 1980. In addition, RESPONDENT emphasized that Law 192/1998 could not be invoked considering that CLAIMANT had not relied on RESPONDENT's technology or equipment completely. As a subordinate ground, RESPONDENT raised the Exception of lack of

Sole Arbitrator's competence to adjudicate the merits because the Parties had failed to attempt to settle the dispute before the commencement of the Arbitration, in violation of Article 10 of Law 192/1998.

The Sole Arbitrator held:

- that, in compliance with Article 6 of Vienna Sales Convention of 1980, the Parties have implicitly excluded its application. In this respect, the Sole Arbitrator inferred that the Parties had determined to apply a *renvoi* to purely domestic substantive Italian laws through their reference to the Italian Civil Code which represents the main source of Italian Civil Law;

- that, also taking into consideration the conduct of the Parties, the contractual relationship between RESPONDENT and CLAIMANT did not fall within the scope of application of Law 192/1998 because Subcontractor had not completely relied on Contractor's technology or equipment, as required by Article 1 of Law 192/1998. Even though CLAIMANT had followed the technical specifications indicated by RESPONDENT, CLAIMANT was a highly specialized undertaking which had used its own *know how* and technology to manufacture the steel structures at the different stages of the productive process. Consequently, CLAIMANT could not invoke a position of weakness which only would have justified the application of the Italian regime of Subcontracting. Therefore, the Sole Arbitrator qualified the contractual relationship under dispute as a Subcontract for the supply of labor and other services in favor of a General Contractor and declared that it fell within the scope of application of Articles 1655 and ff. of Italian Civil Code.

For those reasons, the Sole Arbitrator reached the conclusion that both the Vienna Sales Convention of 1980 and Law 192/1998 were not applicable to the contractual relationship under dispute and, consequently, rejected Respondent's request of dismissal of CLAIMANT's claims for lack of Sole Arbitrator's competence to adjudicate the dispute on the merits.